

**OGGETTO: RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE  
CODICE TRIBUTO PER COMPENSARE, DA LUGLIO 2020, IL «TRATTAMENTO INTEGRATIVO» (SOSTITUTIVO DEL «BONUS RENZI») AI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI FINO A 28.000 EURO**

L'art. 1 del d.l. n. 3/2020 <sup>(\*)</sup> - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 4/2020) - prevede il riconoscimento, ai lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo fino a 28.000 euro, di una somma a titolo di «trattamento integrativo» (sostitutiva del c.d. «Bonus Renzi», abrogato da luglio 2020) che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a € 600 per l'anno in corso e a € 1.200 a decorrere dal 2021, alle condizioni ivi indicate e dall'art. 128 del d.l. 34/2020 <sup>(\*\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020).

---

**(\*) Art. 1 del d.l. n. 3/2020, convertito in legge n. 21/2020**

**«Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati**

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»

**(\*\*) Art. 128 del d.l. 34/2020**

**«Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21**

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.

2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.»

Ai sensi di tali norme, i sostituti d'imposta:

- a) riconoscono in via automatica il «trattamento integrativo» ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dall'1 luglio 2020, ovvero dalla prima utile e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- b) compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del «trattamento integrativo».

Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare il credito maturato nei confronti dell'erario, con la risoluzione n. 35/E del 26 giugno scorso l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione del codice tributo **"1701"** – da inserire nel modello F24 – denominato *"Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3"*.

*«In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "1701" è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del trattamento integrativo, nei formati "00MM" e "AAAA".»*

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'utilizzo in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito (art. 37, comma 49-bis, del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, come modificato dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019).